

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Capitolo 5 Decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio/facoltativo e attuazione	4
Sezione 1 Titolo	4
Regole generali	4
Titolo di un decreto federale relativo a Schengen o a Dublino	6
Approvazione di uno scambio di note	6
Approvazione di più scambi di note	8
Sezione 2 Ingresso	8
Sezione 3 Partizione e struttura degli articoli	11
Regole generali	11
Titolo	12
Capoversi	12
Enumerazioni (lettere, numeri, trattini)	12
Periodi	14
Sezione 4 Contenuto e formule usuali	15
Regole generali	15
Approvazione di trattati internazionali	15
Tenore della disposizione che approva gli scambi di note Schengen/Dublino	16
Titolo di uno scambio di note dell'acquis Schengen/Dublino	16
Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato	16
Titolo abbreviato	18
Titolo ufficiale abbreviato	18
Approvazione di uno scambio di note	19
Approvazione di più scambi di note	19
Indicazione della fonte	20
Approvazione di trattati internazionali e loro simultanea trasposizione nel diritto svizzero	20
Ratifica o adesione	20
Riserve e dichiarazioni	21
Ritiro di riserve	22
Sezione 5 Disposizioni finali	23
Clausola di referendum	23
Entrata in vigore	23
– messa in vigore delegata al Consiglio federale	23
– entrata in vigore da parte del Parlamento	24
Entrata in vigore retroattiva	25
Messa in vigore di leggi federali urgenti	25
Entrata in vigore differenziata	25
– messa in vigore da parte del Parlamento	25
– messa in vigore delegata del tutto o in parte al Consiglio federale	26
Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata)	26
– Titolo	27
– Contenuto e struttura	27
– Designazione univoca delle disposizioni che entrano in vigore	28


Indice

29

1 Capitolo 5 Decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio/facoltativo e attuazione

Modelli Word CPU:

- Trasposizione mediante adozione o modifica di una legge: 

- Trasposizione mediante modifica della Costituzione federale: 

1.1 Sezione 1 Titolo

1.1.1 Regole generali

4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:

1. Legge federale:

«Legge federale su ...» / «Legge federale concernente ...»

2. Decreto federale:

«Decreto federale su ...» / «Decreto federale concernente ...» /

«Decreto federale che approva ...» / ecc.

3. Ordinanza del Consiglio federale:

«Ordinanza su ...» / «Ordinanza concernente ...».

190* I decreti federali sono sempre designati come tali nel titolo («decreto federale su ... / decreto federale che approva ... / ...»). Nel titolo dei decreti federali semplici si omette l'indicazione «semplice». La data di un decreto federale semplice è quella della decisione del Consiglio che per ultimo l'ha approvato.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

195 Quando sono pubblicati, i trattati internazionali o le risoluzioni di organizzazioni internazionali recano il loro titolo per esteso. Nel messaggio e nei decreti di approvazione si possono utilizzare titoli più brevi non ufficiali (cfr. n. marg. 198, 199 e 200).

196 Se il decreto federale che approva un trattato internazionale non contiene atti normativi di attuazione del trattato, il titolo del decreto ha il tenore seguente: «Decreto federale che approva ...».

Esempio:

**Decreto federale
che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di
polizia nella lotta contro la criminalità**

del 1° ottobre 2010

→ [RU 2011 809](#)

- 197 Se il decreto federale contiene atti normativi di attuazione del trattato (art. 141a Cost.; cfr. n. marg. 219, 227 e 228), il titolo del decreto è formulato conformemente all'esempio seguente:

**Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione
del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità**

→ [RU 2011 6293](#)

Per scrupolo di trasparenza, si possono indicare tra parentesi gli atti normativi di attuazione del trattato, purché il titolo del decreto non risulti eccessivamente complesso. In tal caso, il titolo è formulato conformemente all'esempio seguente:

**Decreto federale
che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone nel diritto svizzero (modifica del Codice penale)**

- 198 Per non pregiudicare la leggibilità (non da ultimo in vista di un'eventuale votazione popolare), nel titolo del decreto federale il trattato internazionale da approvare è citato in forma quanto possibile sintetica ma idonea a identificarlo in modo inequivocabile. Il titolo del trattato è invece riportato per esteso nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale. La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» implica che:

- per quanto concerne il tipo di trattato internazionale («trattato», «convenzione», «accordo», «protocollo», «emendamento della convenzione», ecc.), occorre attenersi alla denominazione del medesimo;
- il titolo del trattato è di norma riportato senza data (cfr. tuttavia n. marg. 200);
- se esiste, va utilizzato il titolo breve ufficiale; ad esempio, la «Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina» ([RU 2008 5137](#)) è citata nel titolo del decreto federale con il titolo breve ufficiale «Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina» (*[RU 2008 5125](#));
- se il trattato verte essenzialmente sull'istituzione di un'organizzazione internazionale, il titolo del decreto federale può essere formulato come segue: «Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera a ...» (cfr. ad es. [RU 2003 1058](#), [2006 1361](#)).

- 199 Nel caso di trattati che menzionano nel titolo la Svizzera e uno o più altri Stati, al titolo del decreto di approvazione si applicano inoltre le seguenti regole:

- i nomi degli Stati contraenti sono per quanto possibile riportati in forma abbreviata (ad es. «Svizzera» e non «Confederazione Svizzera», «Germania» e non «Repubblica federale di Germania»)*;
- di norma sono menzionati gli Stati contraenti e non i relativi Governi (dunque «Francia» e non «Governo della Repubblica Francese»);
- di norma si menzionano dapprima le Parti contraenti (ad es. «tra la Svizzera e la Slovenia») e in seguito l'oggetto dell'accordo (ad es. «sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità»);

- poiché nella «versione svizzera» del trattato la Svizzera va menzionata prima della o delle altre Parti contraenti (mentre nella «versione estera» accade l'opposto; cosiddetto «Alternat»), anche nel titolo del decreto di approvazione si menziona dapprima la Svizzera;
- nel caso di un accordo che ne modifica uno esistente, le Parti contraenti sono menzionate una sola volta, ossia soltanto nel titolo dell'accordo modificato (accordo di base), salvo ad esempio in caso di successione di Stati.

* Sono vincolanti le denominazioni degli Stati figuranti in TERMDAT, la banca dati terminologica dell'Amministrazione federale: termdat.ch.

200 La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» si applica in particolare nel caso in cui l'approvazione verta su un *accordo aggiuntivo* a un trattato internazionale esistente («Decreto federale che approva il Protocollo su..., aggiuntivo alla Convenzione su...»).

In deroga al n. marg. 198 secondo trattino, in questi casi può essere opportuno indicare nel titolo del decreto le *date* in cui sono stati conclusi rispettivamente il trattato di base e l'accordo aggiuntivo. Occorre prestare attenzione affinché i due trattati possano essere distinti in modo inequivocabile.

Esempio:

<p>Decreto federale</p> <p>che approva il Protocollo del 24 gennaio 2002 relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana, aggiuntivo alla Convenzione del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina</p> <p>del 12 giugno 2009</p>
--

→ [*RU 2010 863](#)

1.1.2 Titolo di un decreto federale relativo a Schengen o a Dublino

La struttura formale dei decreti federali è retta dai n. marg. 187–232. Occorre inoltre tenere conto delle particolarità illustrate qui appresso.

1.1.2.1 Approvazione di uno scambio di note

385 Al titolo dei decreti federali si applicano le regole indicate qui di seguito.

L'atto dell'UE in questione va di norma citato con il suo numero (ad es. «direttiva 2010/230/UE»). Per gli atti normativi emanati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) va mantenuta la vecchia terminologia, ad es. «direttiva 2008/115/CE». Il titolo non va riprodotto per esteso, ma riassunto in forma quanto possibile sintetica. Il titolo esatto dello scambio di note è poi precisato nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto (cfr. n. marg. 213).

Esempio:

Decreto federale

**che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE
concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla
semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate
dell'applicazione della legge
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del 12 giugno 2009

→ [*RU 2009 6915](#)

Se l'atto normativo dell'UE dispone di un titolo breve ufficiale (vale a dire figurante nella GU), si può utilizzare quest'ultimo, senza che occorra in tal caso precisare il numero dell'atto.

Esempio:

Decreto federale

**che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE
concernente il recepimento del secondo codice frontiere Schengen
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del 13 giugno 2009

Se l'atto normativo dell'UE dispone soltanto di un titolo breve non ufficiale ma il cui uso è generalizzato, si può utilizzare tale titolo, purché sia aggiunto tra parentesi il titolo numerico dell'atto. Tale possibilità è nondimeno esclusa se nelle altre due lingue ufficiali non può essere trovato un titolo adeguato (cfr. inoltre n. marg. 135).

Esempio:

Decreto federale

**che approva lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della
direttiva UE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) e lo traspone nel diritto svizzero
(modifica della legge federale sugli stranieri e della legge sull'asilo)
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del 18 giugno 2010

→ [*RU 2010 5925](#)

A differenza di quanto previsto per il titolo dello scambio di note (cfr. n. 8), in cui le Parti contraenti sono indicate per esteso, nel titolo del decreto federale «Unione europea» e «Comunità europea» sono sostituite dalle rispettive abbreviazioni, «UE» e «CE».

La nozione di trasposizione va utilizzata soltanto se il decreto contiene una o più leggi federali o modifiche delle stesse. In tal caso il decreto reca il titolo «Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note ...» oppure «Decreto federale che approva lo scambio di note ... e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge ...)» (cfr. n. marg.

197).

1.1.2.2 Approvazione di più scambi di note

386 Se con un unico decreto federale si approvano più scambi di note, non è opportuno menzionare nel titolo del decreto (cfr. n. marg. 385) tutti gli scambi di note interessati. In tal caso occorrerà nondimeno concordare con l'UFG e la CaF una soluzione *ad hoc* affinché sia garantito che il titolo sia sufficientemente preciso ed eloquente.

Il titolo del decreto federale potrebbe ad esempio essere formulato come segue:

Decreto federale
che approva gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'adeguamento del sistema d'informazione Schengen
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 13 giugno 2008

→ [*RU 2008 5111](#)

1.2 Sezione 2 Ingresso

201 Per quanto concerne la struttura dell'ingresso dei decreti federali cfr. anche n. marg. 22–29.

205 Nell'ingresso dei *decreti federali che approvano trattati internazionali* si citano gli articoli 54 capoverso 1 (competenza materiale della Confederazione) e 166 capoverso 2 (competenza formale [cosiddetta competenza organica] dell'Assemblea federale) della Costituzione federale.

La formula recita:

...

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
 visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

...

¹ RS 101
² FF ...

206 Nell'ingresso dei *decreti federali che approvano e traspongono nel diritto svizzero trattati internazionali* ([art. 141a Cost.](#)) si citano soltanto le basi costituzionali necessarie per l'approvazione del trattato (cfr. n. marg. 205). Se il decreto contiene nuove leggi federali, i relativi fondamenti giuridici sono indicati nell'ingresso di tali leggi conformemente alle regole generali (cfr. n. marg. 22–29, 161–162 e 350). Nell'ingresso degli atti modificatori non si menzionano comunque fondamenti giuridici, a prescindere dal fatto che il decreto contenga modifiche costituzionali (n. marg. 202) o legislative (n. marg. 286).

22 L'ingresso si compone dei seguenti elementi:

- la frase performativa (in corsivo), scissa in due parti di cui una apre e l'altra chiude

l'ingresso; la prima parte menziona l'autorità che emana l'atto e la seconda l'azione da essa compiuta (ad es. «Il Consiglio federale svizzero» e «ordina», «L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera» e «decreta»);

- il fondamento giuridico su cui poggia l'atto («visto/visti ...»);
- se del caso, i trattati internazionali, le decisioni di organizzazioni internazionali o, raramente, gli atti di diritto svizzero (cfr. n. marg. 237) che l'atto è destinato a eseguire («in esecuzione di ...»);
- per gli atti dell'Assemblea federale, i materiali legislativi seguenti: il messaggio del Consiglio federale o, in caso di iniziativa parlamentare o di iniziativa cantonale, il rapporto della commissione parlamentare competente e il parere del Consiglio federale («visto ...»).

L'ingresso non è la sede deputata ad accogliere proclamazioni, né motivazioni o interpretazioni delle disposizioni materiali e neppure descrizioni dello scopo dell'atto.

Per le regole speciali applicabili all'ingresso degli atti modificatori cfr. n. marg. 286, 287 e 288.

Nelle leggi federali, nelle ordinanze dell'Assemblea federale e nei decreti federali va utilizzato il verbo «decreta», nelle ordinanze del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici «ordina».

- 23 Quali fondamenti giuridici si indicano le disposizioni dell'atto normativo di livello superiore che legittimano l'emanazione di disposti a livello inferiore (disposizioni attributive di competenza). Le disposizioni materiali dell'atto sovraordinato che devono essere concretizzate non rientrano nei fondamenti giuridici.
- Visto quanto precede, nell'ingresso degli atti normativi della Confederazione non si riportano le disposizioni costituzionali seguenti: [art. 7–34 Cost.](#) (diritti fondamentali), [art. 41 Cost.](#) (obiettivi sociali) e [art. 164 Cost.](#) (che definisce quali sono le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge).
- 24 Gli [articoli 122](#) (competenza a legiferare in materia di diritto civile) e [123 Cost.](#) (competenza a legiferare in materia di diritto penale) sono citati soltanto se rivestono particolare importanza per l'atto in questione; non vanno quindi citati se questo contiene mere disposizioni di diritto penale accessorio o singole disposizioni di diritto civile.
- 25 Quanto alle competenze della Confederazione desumibili dall'esistenza e natura dello Stato federale ma non menzionate esplicitamente nel testo costituzionale (competenze federali inerenti), quale loro fondamento costituzionale è di regola citato [l'articolo 173 capoverso 2 Cost.](#) Ciò vale segnatamente per l'istituzione di autorità federali e per la definizione di compiti, competenze e procedure di tali autorità. Di per sé, [l'articolo 173 capoverso 2 Cost.](#) non concerne la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, bensì quella tra gli organi della Confederazione; in questo contesto è tuttavia utilizzato a titolo sussidiario.
- 26 Le singole disposizioni sono citate in ordine numerico crescente. Se eccezionalmente si citano più atti normativi quali fondamenti giuridici, di regola questi sono menzionati in ordine numerico crescente in base al loro numero RS.
- 27 La citazione delle pertinenti disposizioni è quanto più possibile precisa: ad esempio se non è determinante l'intero articolo si rinvia esclusivamente al capoverso in questione.
- 28 Se l'atto normativo sovraordinato non contiene specifiche disposizioni attributive di competenza, si cita solo l'atto in quanto tale (ad es., nel caso di un'ordinanza del Consiglio federale: «vista la legge federale del...»). Si può ricorrere a questa soluzione anche nei casi in cui le disposizioni attributive di competenza sono molto numerose. Qualora un atto normativo dell'Assemblea federale poggi invece su numerose norme attributive di competenza previste

dalla *Costituzione federale*, è sufficiente menzionare quelle principali; nel messaggio, il fondamento giuridico va tuttavia spiegato in modo circostanziato (cfr. [la Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale](#)).

29 Esempi concernenti i n. marg. 22–28:

<p>Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)</p> <p>del ...</p> <hr/> <p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2011², <i>decreta:</i></p> <p>¹ RS 101 ² FF 2011 5017</p>	<p><i>Disegno</i></p>
---	-----------------------

→ [FF 2011 5103](#)

<p>Legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura</p> <p>del 20 marzo 2009</p> <hr/> <p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹; in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002² alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006³, <i>decreta:</i></p> <p>¹ RS 101 ² RS 0.105.1; RU 2009 5449 ³ FF 2007 259</p>
--

→ [RU 2009 5445](#)

<p>Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)</p>

del 14 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr);
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951³ sullo statuto dei rifugiati;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954⁴ sullo statuto degli apolidi,
ordina:

¹ RS 142.20

² RS 142.31

³ RS 0.142.30

⁴ RS 0.142.40

→ [RU 2012 6049](#)

**Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
(Ordinanza sulle lingue, OLing)**

del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 5 ottobre 2007¹ sulle lingue (LLing),
ordina:

¹ RS 441.1

→ [RU 2010 2653](#)

1.3 Sezione 3 Partizione e struttura degli articoli

1.3.1 Regole generali

- 77 L'*articolo* è l'unità di partizione fondamentale dell'atto normativo. Può essere ulteriormente suddiviso in *capoversi*, *lettere*, *numeri* e *trattini* (cfr. n. marg. 70 e 83).
- 78 Gli articoli sono numerati progressivamente con cifre arabe. Se l'atto consta di un solo articolo, questo è designato «Articolo unico».

- 210 I decreti federali sono suddivisi in articoli; se necessario, questi possono a loro volta essere suddivisi in capoversi, lettere ecc. (cfr. n. marg. 70 e 77–92).

1.3.2 Titolo

- 79 A fianco del suo numero l'articolo reca una rubrica. Se l'atto normativo conta meno di cinque articoli si può rinunciare alle rubriche.
- 80 Se un'unità di partizione (ad es. una sezione) conta un solo articolo, quest'ultimo non reca alcuna rubrica.

Esempio:

Sezione 1: Definizioni	
Art. 1	
Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:	
a.	<i>dati amministrati</i> : dati personali che sono registrati e regolarmente utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;
...	
Sezione 2: Diritto d'accesso, conservazione e distruzione	
Art. 2	Diritto d'accesso
...	
Art. 3	Conservazione sicura
...	

→ [RU 2012 947](#)

1.3.3 Capoversi

- 82 Il corpo dell'articolo è suddiviso in *capoversi*, numerati con cifre arabe poste in apice.

1.3.4 Enumerazioni (lettere, numeri, trattini)

- 83 Qualora occorra *suddividere ulteriormente* un capoverso, si ricorre alle seguenti sottopartizioni precedute da una frase introduttiva (cfr. n. marg. 70):
- prima sottopartizione: lettere (a., b., c., ... i., j., k., ...);
 - seconda sottopartizione: numeri (1., 2., 3., ...);
 - terza sottopartizione: trattini.

84 Per l'*interpunzione* all'interno di *enumerazioni* sono applicabili i seguenti principi:

La *frase introduttiva* si chiude con due punti.

Gli *elementi delle enumerazioni* sono distinti l'uno dall'altro come segue:

- le lettere con il punto e virgola;
- i numeri con la virgola;
- i trattini senza interpunzione.

85 I principi di cui al n. marg. 84 si applicano anche quando da un punto di vista sintattico gli elementi coordinati formano *frasi compiute*.

In tal caso alla versione tedesca degli atti normativi si applicano invece regole diverse.

86 Un'enumerazione può essere cumulativa o alternativa; non sono ammesse forme miste. Se possibile, il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione dovrebbe risultare dalla frase introduttiva o dagli elementi dell'enumerazione. In coda al penultimo elemento si può introdurre rispettivamente «e» oppure «o» – preceduto dal segno d'interpunzione previsto per l'unità di partizione in questione – qualora il contesto dia adito a dubbi in merito. Per esprimere il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione non occorre necessariamente ricorrere alla medesima soluzione nelle tre lingue ufficiali.

Ad esempio, una formula del tipo «... se sono adempiute le condizioni seguenti» indica di norma che l'enumerazione che la segue è cumulativa, mentre una formula del tipo «... nei casi seguenti» indica che l'enumerazione è alternativa.

87 Esempio concernente i n. marg. 83, 84, 85 und 86:

² L'assicurato ha diritto a:

- a. 400 indennità giornaliera al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
- b. 520 indennità giornaliera al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
- c. 520 indennità giornaliera al massimo se:
 1. riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.

→ [RU 2003 1728](#), art. 27

88 Nelle enumerazioni i cui elementi *non formano frasi compiute* occorre evitare di interrompere l'enumerazione aggiungendo al singolo elemento una frase sintatticamente autonoma; se è tuttavia indispensabile aggiungere una frase a un elemento, questa è preceduta da un punto e virgola e chiusa dall'interpunzione prevista per il livello di enumerazione in questione.

Esempio:

³ Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:

- a. chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;
- ...

→ [RU 2010 1881](#), art. 400

Parimenti, negli elementi di enumerazioni composti di più frasi compiute queste sono separate le une dalle altre mediante un punto e virgola.

Esempio:

³ In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
...
c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
...

→ [RU 1999 2556](#), art. 113

- 89 Di norma, nelle tabelle non si usano segni di interpunzione.
- 90 Dopo l'enumerazione (lettere, numeri, trattini) la frase introduttiva non prosegue né possono esservi collegate direttamente altre disposizioni. Se del caso, queste ultime sono inserite in altri capoversi.
- 91 Nel diritto penale accessorio e (da alcuni anni) nel CP le *disposizioni penali* che correlano più fattispecie alla medesima conseguenza giuridica sono strutturate con lettere minuscole – poi, se del caso, con numeri – per facilitarne la citazione (contrariamente alla prassi precedente che prevedeva una partizione in numeri e commi privi di segno distintivo). In questi casi la comminatoria di pena (pena detentiva, pena pecuniaria, multa) precede di norma la descrizione delle fattispecie.

Esempio:

Art. 86a Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
b. mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18w o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;
...

→ [*RU 2009 5597](#)

1.3.5 Periodi

- 92 Il numero dei periodi dev'essere uguale in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche. È considerata periodo ogni frase che si conclude con un punto fermo; le frasi che si concludono ad esempio con un punto e virgola o con i due punti non sono considerate periodi.

Se per motivi sintattici o stilistici in una delle lingue è necessaria una suddivisione diversa del

periodo, lo stesso può ad esempio essere diviso mediante un punto e virgola o una virgola senza che ciò debba avvenire nelle altre versioni linguistiche.

Esempio (si noti il punto e virgola nella versione tedesca):

Art. 3 Kantone
Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

Art. 3 Cantons
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 3 Federalismo
I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

→ [RU 1999 2556](#)

1.4 Sezione 4 Contenuto e formule usuali

1.4.1 Regole generali

- 212 Nei decreti che approvano trattati internazionali, l'approvazione, le disposizioni finali e le eventuali modifiche costituzionali o legislative ([art. 141a Cost.](#); cfr. n. marg. 219) sono oggetto di articoli distinti.

1.4.2 Approvazione di trattati internazionali

- 213 L'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale sancisce l'approvazione (mediante la locuzione «è approvato») del trattato in questione, il cui titolo va citato per esteso (diversamente da quanto accade nel titolo del decreto federale, in cui il titolo del trattato è citato in forma abbreviata; cfr. n. marg. 195–200).

Esempio:

**Decreto federale
che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di
polizia nella lotta contro la criminalità**

del 1° ottobre 2010

...

Art. 1

¹ L'Accordo del 30 giugno 2009³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Serba sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità è approvato.

³ RS 0.360.682.1; RU 2011 811

→ [*RU 2011 809](#)

- 214 In caso di approvazione di un complemento (ad es. revisione, protocollo aggiuntivo) a un trattato esistente, nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto si indicano la data e i riferimenti di entrambi.

Esempio:

Art. 1

¹ Il Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002³ alla Convenzione del 4 aprile 1997⁴ sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana è approvato.

³ RS 0.810.22; RU 2010 867

⁴ RS 0.810.2

→ [*RU 2010 863](#)

- 215 Un trattato internazionale può essere concluso non solo in forma di documento firmato dalle Parti contraenti, bensì anche in forma di *scambio di note* o di *scambio di lettere*. Poiché solitamente le note o le lettere non sono firmate dalle Parti lo stesso giorno, lo scambio di note o di lettere reca di norma una doppia data.

Esempi:

«Scambio di note dell'8 e dell'11 agosto 2008»

«Scambio di lettere del 10 luglio e dell'11 agosto 2008»

«Scambio di lettere del 10 luglio 2007 e dell'11 agosto 2008»

1.4.2.1 Tenore della siposizione che approva gli scambi di note Schengen/Dublino

1.4.2.1.1 Titolo di uno scambio di note dell'acquis Schengen/Dublino

1.4.2.1.1.1 Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato

- 380 Per quanto attiene alla struttura degli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o dell'acquis di Dublino/Eurodac occorre rifarsi ai relativi modelli pubblicati nel [manuale dell'UFG](#).

Per la formulazione del *titolo* degli scambi di note che devono essere pubblicati nella RU occorre attenersi ai principi illustrati qui di seguito.

Con l'entrata in vigore (il 1° dicembre 2009) del Trattato di Lisbona, è venuta meno la distinzione tra *Comunità europea* e *Unione europea*; a partire da tale data si parla infatti unicamente di *Unione europea*. La distinzione permane tuttavia valida per gli atti e gli scambi di note adottati o conclusi prima del 1° dicembre 2009.

Lo sviluppo dell'acquis di Schengen o dell'acquis di Dublino/Eurodac va in linea di principio citato riproducendo il titolo ufficiale completo, senza tuttavia menzionare l'organo che ha emanato l'atto normativo e la data di adozione dello stesso.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Decisione 2010/555/UE del Consiglio, del 4 novembre 2010, che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 25 agosto 2010
tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2010/555/UE che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

- 383 Se l'atto normativo dell'UE da recepire modifica un atto dell'UE già recepito, tale circostanza deve risultare dal titolo dello scambio di note. In linea di principio, occorre in tal caso indicare il numero dell'atto dell'UE modificato.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

→ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 16 maggio 2011
tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 493/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

→ [RU 2011 2341](#)

- 384 Se l'atto dell'UE modificato dispone di un titolo breve, si può tuttavia omettere l'indicazione del suo numero.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (UE) n. 955/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 29 maggio 2011
tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 955/2011 che modifica il codice frontiere Schengen
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

1.4.2.1.1.2 Titolo abbreviato

- 381 Se il titolo completo di uno sviluppo dell'acquis è di lunghezza e complessità tali da pregiudicare la leggibilità dello scambio di note e da renderne difficoltosa la citazione in altri atti normativi del diritto interno, d'intesa con l'UFG e la CaF si conia un titolo breve. Il titolo deve tuttavia permettere di identificare con sufficiente precisione lo scambio di note in questione, così da evitare rischi di confusione con scambi di note simili. Per questa ragione è necessario precisare in ogni caso la tipologia dell'atto, il suo numero e il suo contenuto essenziale.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi

→ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 24 ottobre 2008
tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

→ [RU 2010 2075](#)

1.4.2.1.1.3 Titolo ufficiale abbreviato

- 382 Se l'atto normativo dell'UE dispone di un titolo breve ufficiale (vale a dire espressamente menzionato nel titolo dell'atto), si può utilizzare tale titolo conformemente alle regole di cui al n. marg. 134. In tal caso, alla fine del titolo dello scambio di note occorre indicare tra parentesi il tipo di atto e il suo numero.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

→ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 21 agosto 2008
tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento VIS
(regolamento [CE] n. 767/2008)
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

→ [RU 2010 2073](#)

1.4.2.1.2 Approvazione di uno scambio di note

- 387 La disposizione che sancisce l'approvazione di *un unico* scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento di atti normativi dell'UE che sviluppano l'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac deve riprodurre il titolo esatto dello scambio di note (cfr. n. marg. 213). È formulata conformemente al modello seguente:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 1° aprile 2009¹ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del secondo codice frontiere Schengen (regolamento [UE] n. 562/2009) è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹ RS ...; RU 2009 ...

² RS 0.362.31

1.4.2.1.3 Approvazione di più scambi di note

- 388 La disposizione che sancisce l'approvazione di *più* scambi di note è formulata conformemente all'esempio seguente:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note del 21 agosto 2008³ tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento [CE] n. 767/2008);
- b. lo scambio di note del 24 ottobre 2008⁴ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al

sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

³ RS 0.362.380.030; RU 2010 2073
⁴ RS 0.362.380.031; RU 2010 2075
⁵ RS 0.362.31

→ [*RU 2010 2063](#)

1.4.2.1.4 Indicazione della fonte

- 389 La nota prevista nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale indica il riferimento alla RS e alla RU dello scambio di note. Il riferimento alla GU dell'atto dell'UE recepito non viene per contro riportato nel decreto; è indicato (in un'apposita nota a piè di pagina) soltanto al momento della pubblicazione dello scambio di note (cfr. ad es. [RU 2009 4589](#), nota 4).

1.4.3 Approvazione di trattati internazionali e loro simultanea trasposizione nel diritto svizzero

- 219* I decreti federali con i quali si approva un trattato internazionale e si adottano nel contempo le modifiche costituzionali o le leggi necessarie per l'attuazione dello stesso (art. 141a Cost.) recano le disposizioni costituzionali o legislative in allegato. In un articolo distinto si rinvia all'allegato; la data di adozione degli atti normativi recati in allegato non vi è menzionata, poiché corrisponde a quella del decreto.

La struttura dei decreti federali e le formule da utilizzare figurano nell'[allegato 2a](#).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.

1.4.4 Ratifica o adesione

- 216 L'approvazione (cfr. n. marg. 195 e 212) è una procedura puramente interna e in quanto tale è soltanto una delle fasi dell'iter mediante il quale un trattato internazionale diviene vincolante per la Svizzera. Nella procedura internazionale «il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto» (cfr. art. 11 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, [RS 0.111](#); cfr. anche [Guida di legislazione](#), n. marg. 536–538, nonché Guida alla prassi in materia di trattati internazionali, cifra IX).

La nozione di *ratifica* viene utilizzata soltanto per i trattati che la Svizzera ha firmato appunto con riserva di ratifica; l'entrata in vigore del trattato vi è dunque subordinata. Si parla invece di *adesione* quando la Svizzera non ha firmato il trattato ma intende essere vincolata allo stesso senza dapprima procedere formalmente alla firma. La scelta dello strumento da utilizzare dipende dal trattato in questione.

Esempio di ratifica:

Art. 1

¹ La Convenzione internazionale del 13 aprile 2005¹ per la repressione degli atti di terrorismo nucleare è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

¹ RS 0.353.23; RU 2009 493

→ [RU 2009 491](#)

Esempio di adesione:

Art. 1

¹ La Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005¹ contro il doping nello sport è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

¹ RS 0.812.122.2; RU 2009 521

→ [*RU 2009 519](#)

1.4.5 Riserve e dichiarazioni

217* Le *riserve* hanno lo scopo di escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni di un trattato multilaterale nella loro applicazione alla Svizzera (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, [RS 0.111](#)). Le *dichiarazioni* servono di regola a esporre l'interpretazione che la Svizzera dà a determinate disposizioni di un trattato multilaterale o a comunicare alle parti le modalità di attuazione previste dal nostro Paese, ad esempio le autorità che esso dichiara competenti.

Il decreto federale stabilisce le riserve e dichiarazioni che il Consiglio federale dovrà formulare. Il loro tenore dipende dal trattato e dalle sue prescrizioni. Se il trattato prevede espressamente la possibilità di formulare riserve e dichiarazioni, il decreto rimanda inoltre alle pertinenti disposizioni.

Esempi:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011² sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica e in virtù dell'articolo 78 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 44 paragrafi 1 lettera e e 3, 55 paragrafo 1 e 59 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve:

a. *Riserva all'articolo 44 paragrafo 1 lettera e:*

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 1 lettera e.

b. *Riserva all'articolo 44 paragrafo 3:*

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 3 a fattispecie della violenza sessuale contro adulti (art. 36 della Convenzione) nonché dell'aborto forzato e della sterilizzazione forzata (art. 39 della Convenzione).

c. ...

² RS ...; FF ...

→ [*FF 2017 231](#)

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001³ sulla cybercriminalità è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica e in virtù degli articoli 40 e 42 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni:

a. *Dichiarazione in merito all'articolo 2:*

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso violando misure di sicurezza.

b. *Dichiarazione in merito all'articolo 3:*

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso a fine di lucro.

c. *Riserva all'articolo 6 paragrafo 3:*

La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 6 paragrafo 1 soltanto nel caso in cui il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a numero ii.

d. ...

³ RS 0.311.43; RU 2011 6297

→ [*RU 2011 6293](#)

Art. 1

¹ La Convenzione del 30 ottobre 2007³ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve di cui agli articoli I e III del Protocollo n. 1 della Convenzione e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 paragrafo 2, 4, 39 paragrafo 1, 43 paragrafo 2 e 44 della Convenzione.

³ RS 0.275.12; RU 2010 5609

→ [*RU 2010 5601](#)

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.

1.4.6 Ritiro di riserve

218 Il Parlamento può autorizzare espressamente il Consiglio federale a ritirare le riserve in una fase successiva, ad esempio qualora la situazione giuridica in Svizzera dovesse modificarsi dopo la conclusione del trattato.

Esempio:

Art. 3

¹ Se, all'entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, la disposizione penale sulla responsabilità dell'impresa non dovesse essere ancora in vigore, all'atto della ratifica il Consiglio federale è autorizzato a formulare la riserva seguente:

«La Svizzera si riserva il diritto di non applicare gli articoli 2 e 3 paragrafi 1 e 2 quanto alla responsabilità delle persone giuridiche».

² Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tale riserva qualora divenga priva d'oggetto.

→ [*RU 2003 4241](#)

1.5 Sezione 5 Disposizioni finali

1.5.1 Clausola di referendum

227 Se nel decreto federale che approva un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio sono incluse modifiche costituzionali, la clausola di referendum ha il tenore seguente:

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. b e 141a cpv. 1 Cost.).

228 Se nel decreto federale che approva un trattato internazionale sottostante a referendum facoltativo sono incluse leggi, la clausola di referendum ha il tenore seguente:

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. [1, 2 o 3] e 141a cpv. 2 Cost.).

229 Le modifiche costituzionali o le leggi incluse nel decreto non contengono alcuna clausola di referendum.

1.5.2 Entrata in vigore

232* Se in un decreto federale che approva un trattato internazionale è inclusa una legge volta a trasporre il trattato nel diritto interno, l'entrata in vigore di tale legge è disciplinata nelle disposizioni finali del decreto; la legge in questione non contiene disposizioni sull'entrata in vigore. Le formule per il caso più frequente (delega al Consiglio federale) figurano nell'allegato 2a numero 1 (art. 3 cpv. 2 del decreto). Per i casi particolari cfr. n. marg. 173–186.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 16 nov. 2017.

1.5.2.1 – messa in vigore delegata al Consiglio federale

172 Di norma l'Assemblea federale delega al Consiglio federale la competenza di mettere in vigore la legge (cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 995).

La formula recita:

Il Consiglio federale (ne) determina l'entrata in vigore.

La messa in vigore da parte del Consiglio federale avviene sotto forma di decreto di promulgazione (privo della veste formale di un atto normativo) che la Cancelleria federale pone in calce alla legge al momento della pubblicazione nella RU. Le entrate in vigore sono disposte mediante ordinanza soltanto se parziali (cfr. n. marg. 182–186).

Esempio:

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010⁵.

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ FF 2010 3743

→ [RU 2010 4989](#)

1.5.2.2 – entrata in vigore da parte del Parlamento

173 Il Parlamento può stabilire l'entrata in vigore direttamente nell'atto normativo medesimo, segnatamente se è imperativo che l'atto entri in vigore a una data determinata (ad es. nel caso di una legislazione subentrante a un atto normativo la cui validità sta per scadere).

Per tenere conto della possibilità di un referendum, a seconda dei casi si può ricorrere alla formula seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza del termine di referendum.

³ Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.

⁴ Qualora sia accettata in votazione popolare, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla votazione.

Se il Parlamento non stabilisce esso stesso la data d'entrata in vigore per il caso in cui la legge sia accettata in votazione popolare, i capoversi 3 e 4 sono sostituiti dal capoverso seguente:

...

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Nel capoverso 2 si possono indicare anche le date concrete, che vanno tuttavia fissate in modo da concedere alla Cancelleria federale il tempo necessario per accertare la decorrenza infruttuosa del termine di referendum:

...

² Qualora entro il ... risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il
...

1.5.2.3 Entrata in vigore retroattiva

174 Se la legge deve entrare in vigore retroattivamente, occorre indicarlo espressamente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra retroattivamente in vigore il
³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Se si intende lasciare al Consiglio federale la facoltà di disporre l'entrata in vigore retroattiva, occorre pure indicarlo espressamente:

...
³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporre l'entrata in vigore retroattiva.

1.5.2.4 Messa in vigore di leggi federali urgenti

175* Di regola *una legge federale urgente* entra in vigore il giorno che segue la sua adozione. In questo caso la legge è oggetto di una pubblicazione urgente (riguardo alla formulazione cfr. n. marg. 61).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

1.5.2.5 Entrata in vigore differenziata

176 Per *entrata in vigore differenziata* s'intendono i casi in cui le disposizioni di un atto normativo non entrano tutte in vigore simultaneamente, bensì a date diverse. L'*entrata in vigore parziale* (n. marg. 182–186) è un caso particolare di entrata in vigore differenziata contraddistinto dal fatto che le date di entrata in vigore non vengono tutte stabilite simultaneamente; in altre parole, si stabilisce soltanto la data di entrata in vigore di una parte delle disposizioni poiché le altre disposizioni sono già state messe in vigore o lo saranno solo ulteriormente (o per entrambi i motivi).

1.5.2.5.1 – messa in vigore da parte del Parlamento

177 L'entrata in vigore differenziata delle disposizioni di una legge può essere stabilita nella legge stessa. Le corrispondenti disposizioni finali sono formulate come segue:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
a. gli articoli ..., il ...;
b. gli articoli ..., il
³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- 178 Se la maggior parte delle disposizioni devono entrare in vigore contemporaneamente e solo alcune in altra data, si raccomanda di usare la formulazione seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
 a. tutte le disposizioni, eccettuato l'articolo 4 capoverso 2, il ...;
 b. l'articolo 4 capoverso 2, il
³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- 179 Se invece numerose disposizioni devono entrare in vigore in altra data, può essere usata anche la formulazione seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
 a. gli articoli ... , il 1° gennaio ...;
 b. le altre disposizioni, il 1° luglio
³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1.5.2.5.2 – messa in vigore delegata del tutto o in parte al Consiglio federale

- 180 Il modo più semplice per ottenere l'entrata in vigore differenziata è la delega al Consiglio federale, il quale deciderà le entrate in vigore opportune. La formula recita: «Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore» (cfr. n. marg. 172).

Se in tal caso il Consiglio federale intende stabilire *simultaneamente* le date di entrata in vigore di tutte le disposizioni, si ricorre a *un decreto di promulgazione* (privo della veste formale di un atto normativo), conformemente alla regola generale di cui al n. marg. 172.

- 181 Il Parlamento può anche limitarsi a stabilire l'entrata in vigore soltanto di una parte della legge e delegare la messa in vigore delle altre disposizioni al Consiglio federale. In tal caso può essere usata la formulazione seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
 a. gli articoli ... entrano in vigore il ...;
 b. il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.
³ In caso contrario, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore di tutte le disposizioni.

1.5.2.5.3 Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata)

- 182 Si ricorre alle ordinanze sull'entrata in vigore parziale quando è necessario mettere in vigore disposizioni di una legge di cui sono già in vigore altre disposizioni. La prima entrata in vigore parziale non è tuttavia oggetto di una siffatta ordinanza, bensì è disposta sia direttamente nell'atto in questione sia mediante decreto di promulgazione del Consiglio federale posto in calce all'atto al momento della sua pubblicazione.

1.5.2.5.3.1 – Titolo

183 Il titolo varia a seconda della fase di entrata in vigore che l'ordinanza è destinata a realizzare. Si utilizzano le formule seguenti:

- per ogni entrata in vigore *parziale* diversa dalla prima (cfr. n. marg. 182 *supra*) e dall'ultima:

**Ordinanza
su un'entrata in vigore parziale della legge ... /
della modifica del ... della legge ...**

- per l'ultima entrata in vigore parziale, denominata entrata in vigore *integrale*:

**Ordinanza
concernente l'entrata in vigore integrale della legge ... / della modifica
del ... della legge ...**

O «concernente», a seconda del titolo della legge.

O «sull'», a seconda del titolo della legge.

1.5.2.5.3.2 – Contenuto e struttura

184 Se l'entrata in vigore è scaglionata in numerose fasi, può rivelarsi opportuno indicare mediante apposite disposizioni quali parti dell'atto sono già entrate in vigore e quali entreranno in vigore in un secondo tempo. La presenza di siffatte disposizioni informative in un'ordinanza sull'entrata in vigore parziale è ammissibile nella misura in cui tali ordinanze sono pubblicate unicamente nella RU.

La *disposizione normativa* – che dispone l'entrata in vigore parziale – deve tuttavia essere chiaramente disgiunta dalle *disposizioni informative*.

185 Le varie disposizioni seguono l'ordine seguente:

- prima disposizione informativa, che specifica quali articoli sono già entrati in vigore; essa figura nella nota a piè di pagina concernente l'atto in questione, citato nell'ingresso;
- disposizione normativa, che dispone l'entrata in vigore parziale;
- seconda disposizione informativa, che specifica quali articoli entreranno in vigore in un secondo tempo.

Esempio:

**Ordinanza
concernente un'entrata in vigore parziale della legge sull'IVA**

del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 116 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA (LIVA),

ordina:

Articolo unico

¹ L'articolo 78 capoverso 4 LIVA entra in vigore il 1° gennaio 2012.

² L'articolo 34 capoverso 3 entrerà in vigore in un secondo tempo.

¹ RS 641.20; disposizioni già entrate in vigore: RU 2009 5203, 5256

1.5.2.5.3.3 – Designazione univoca delle disposizioni che entrano in vigore

- 186 Nel titolo e nelle disposizioni delle ordinanze sull'entrata in vigore parziale è menzionato il titolo dell'atto che deve entrare in vigore. Ciò può talvolta dar adito a confusione circa le disposizioni di cui è effettivamente disposta l'entrata in vigore, ad esempio se la messa in vigore concerne soltanto una disposizione di un altro atto recata nella parte «Modifica di altri atti normativi» dell'atto citato nel titolo. In tali casi è opportuno precisare ulteriormente quali sono le disposizioni interessate dalla messa in vigore.

Esempio:

**Ordinanza
concernente l'entrata in vigore integrale della modifica
del 16 dicembre 2005 della legge federale sull'assicurazione malattie
(Art. 82a della legge sull'asilo)**

del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra III della modifica del 16 dicembre 2005¹ della legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie (LAMal),

ordina:

Articolo unico

La cifra II della modifica del 16 dicembre 2005 della LAMal (art. 82a della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo) entra in vigore il 1° gennaio 2008.

¹ RU 2006 4823; disposizioni già entrate in vigore: RU 2006 4823, 4825

² RS 832.10

³ RS 142.31

Indice

- 0 -

004	4
022	8
023	8
024	8
025	8
026	8
027	8
028	8
029	8
077	11
078	11
079	12
080	12
082	12
083	12
084	12
085	12
086	12
087	12
088	12
089	12
090	12
091	12
092	14

- 1 -

172	23
173	24
174	25
175	25
176	25
177	25
178	25
179	25
180	26
181	26
182	26
183	27

184	27
185	27
186	28
190	4
195	4
196	4
197	4
198	4
199	4

- 2 -

200	4
201	8
205	8
206	8
210	11
212	15
213	15
214	15
215	15
216	20
217	21
218	22
219	20
227	23
228	23
229	23
232	23

- 3 -

380	16
381	18
382	18
383	16
384	16
385	6
386	8
387	19
388	19
389	20

- A -

Accordi di associazione alle normative di Schengen e di Dublino 6, 8, 16, 18, 19, 20
adesione 20, 21
adesione o ratifica 20
apice 12
articolo 11, 12
autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo) 4

- C -

capoverso 11, 12
cifre arabe 11, 12
clausola di referendum 23
Codice penale (partizione degli articoli) 12
comma 12
commissione parlamentare (rinvio al rapporto di una) 8
corsivo 8
Costituzione federale 4, 8, 23

- D -

dichiarazioni e riserve 21
decreti federali (struttura formale) 4, 8, 11, 23
decreti federali (tipi di) 4, 8, 15, 20, 21, 23
diritto penale accessorio (partizione degli articoli) 12
disposizioni finali 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28
due punti 12, 14

- E -

entrata in vigore 23, 24, 25, 26, 27, 28
enumerazioni 12

- F -

frase compiuta 12
frase introduttiva 12

- I -

in esecuzione di (nell'ingresso di un atto normativo) 8

ingresso 8
ingresso di una legge 8
ingresso di una ordinanza 8
iniziativa cantonale 8
iniziativa parlamentare 8
interpunzione (punteggiatura) 12

- L -

leggi (struttura formale) 23, 24, 25, 26, 27, 28
leggi (tipi di) 25
lettere 11, 12

- M -

minuscola 12

- N -

numerazione 11, 12
numeri 11, 12

- O -

ordinanza 4, 8, 26, 27, 28
ordine di successione delle disposizioni 8
organizzazioni internazionali 4, 8

- P -

parere del Consiglio federale 8
partizione 11, 12
periodi 14
pubblicazione straordinaria 25
punto e virgola 12, 14

- R -

ratifica (di un trattato internazionale) 20
ratifica o adesione 20
riserve e dichiarazioni 21, 22

- S -

scambio di lettere 15
scambio di note 15

- T -

tabelle 12
titolo 4, 12
titolo degli atti normativi 4
trattato internazionale 4, 8, 15, 20, 21, 22, 23
trattini 11, 12

- U -

Unità di partizione 12

- V -

virgola 12, 14